



CAMPIONATO AMATORIALE OVER 35

Stagione Campionato Amatoriale Over 35

Comunicato n. 8 del 16/10/2018

CAO35 - 2018/2019

- Calcio a 11 -

1. Comunicazioni

GARA TORA – SAN MARCO DI TEANO DEL 13/9/2018

Il Giudice Sportivo Dott. Mario Cerbo, vista l'assenza della squadra ospite, delibera di infliggere, per rinuncia, alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e la penalità di 1 punto in classifica generale. La scrivente Giustizia Sportiva comunica che in casi analoghi in seguito sarà adottata oltre alla sconfitta a tavolino e la penalizzazione di 1 punto in classifica una multa pecuniaria atta a risarcire la squadra offesa delle spese affrontate per organizzare la gara. La multa sarà versata al Direttore di gara prima della partita successiva, previa la non disputa della gara stessa.

OGGETTO: APPELLO a respingimento ricorso GARA VSTARS

VAIRANO – ROCCAMONFINA DEL 6 ottobre 2018

Il sottoscritto, Thomas Scalera in qualità di responsabile della VSTARS VAIRANO prende atto del documento pubblicato con il CU n. 7 del 9/10/2018 dove si respinge il ricorso della scrivente. Tralasciando la prima parte, nella seconda, quella fondante e precisa, il giudice sostiene:

“Orbene a tal proposito rileva che il responsabile della compagine di Roccamonfina, sig. Mario Grasso, in modo certamente attento e scrupoloso, inoltrava allo scrivente Giudice Sportivo/ Organizzatore del CAO35 –Alto Casertano tutta la sopramenzionata documentazione attraverso e-mail in data 02.10.2018 e, per sincerarsi del corretto inoltro della stessa, contattava il sottoscritto telefonicamente che gli confermava il buon esito del del tesseramento.”

Che è il nesso fondante di tutta la questione. Siccome tale email non è stata pubblicata, né ci è stato fatto vedere nulla, come da nostro diritto, si richiede la visualizzazione, su mezzo informatico, e non stampato (poiché il mezzo cartaceo può essere contraffatto) dell'email ricevuta in data 2 ottobre, così come dichiarato nella “sentenza” del Giudice Sportivo allegata al già citato comunicato. Per poter verificare la data di spedizione, e gli allegati, che non devono essere incompleti (deve essere presente la copia della Carta d'Identità).

Chiediamo quindi di essere convocati e di poter effettuare una verifica de visu sull'email in questione, portando con noi un esperto, come è nostro diritto di ricorrenti, sancito al codice civile e dallo statuto del CSI al quale abbiamo aderito, tutti.

VSTARS VAIRANO

Via Risorgimento, 75

Vairano Scalo (CE)

Quindi, alla luce di queste doverose premesse, qualora l'evidenza da noi richiesta non dovesse essere soddisfatta, per mancanza, smarrimento o qualsiasi altra motivazione, si richiede che sia assegnata alla scrivente, in appello, come richiesto nel primo ricorso, la vittoria a tavolino per 3-0, poiché non è possibile dimostrare in nessun modo che il tesseramento del giocatore in questione sia avvenuto entro le 17 del mercoledì antecedente la partita, come prevede l'articolo 6 del più volte menzionato regolamento del campionato CAO35.

Si richiede di addebitare al conto di questa società l'eventuale tassa di reclamo.

Per nostra tutela, naturalmente, l'incartamento di tutti e due i ricorsi, compresa la sentenza del giudice, vengono raccolti e mandati al CSI regionale e Nazionale, per opportuna conoscenza.

Vairano Scalo, 10/10/2018

Allegati:

1. Sentenza del Giudice Sportivo del 9 ottobre 2018

Oggetto: chiarimenti sentenza Giudice sportivo CAO35 Alto Casertano gara Vstars c. Roccamonfina del 6.10.2018

Il Giudice Sportivo, nella persona del sig. Cerbo Mario, a seguito di controricorso (?) ricevuto dalla società sportiva Vstars tiene e precisare e ribadire quanto segue:

Questo torneo, così come per gli anni passati, mantiene la propria autonomia organizzativa; quest'anno si rivolge al CSI solo ed esclusivamente per la tutela assicurativa.

Il Regolamento Disciplinare adottato dal nostro campionato (scaricabile sul sito unitamente a quello del torneo amatoriale che disciplina l'attività) al Titolo III (Organi della giustizia sportiva), numero 1. Si legge: L'esercizio della giurisdizione, stante il carattere amatoriale del campionato, si svolge in due gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono: il Giudice disciplinare di primo grado; e la Corte nazionale di giustizia.

1. L'organismo giudicante della prima istanza di giudizio può essere a composizione monocratica o collegiale, la Corte nazionale di giustizia è unica

e collegiale.

Poi al Capo III dello stesso Regolamento – sezione “reclamo, ricorso ed istanza” (pag. 16) al punto 1. “Soggetti legittimati a proporre reclamo” si legge sulla disciplina e le modalità di proposizione di un reclamo e/o ricorso; sino a giungere a pag. 20 n.1 “Controricorso” in cui si legge:

Hanno interesse diretto a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso.

Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso.

Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositato presso la Segreteria della Struttura di Attività calcio amatoriale over 35 competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità. (omossis..).

Per questi motivi si dichiara l'inammissibilità del controricorso della società sportiva Vstars atteso che:

a) L'eventuale appello alla sentenza di primo grado va proposto secondo quanto stabilito negli articoli richiamati;

b) Il c.d. controricorso non è un atto a disposizione della società reclamante (Vstars) ma semmai della società reclamata (Roccamonfina); la prima avrebbe dovuto, si ripete, proporre appello.

Tanto premesso in rito, è intenzione del sottoscritto giudicante chiarire il tenore e l'interpretazione della sentenza di rigetto di primo grado considerato che spirito amatoriale ed il buon senso che dovrebbe animare tutte le compagini e gli organizzatori, perché da quanto si legge nel ricorso (o meglio controricorso) del Vstars l'unico motivo che rimane da sviscerare pare sia il ritardo nell'inserimento del giocatore in questione nella rosa del Roccamonfina, avvenuto successivamente al mercoledì.

In primis, occorre precisare che nel caso specifico la giustizia di primo grado ha operato in funzione monocratica ovvero il sottoscritto ha redatto la sentenza senza la partecipazione collegiale e quindi senza la presenza di altri organizzatori tra i quali il sig. Achille Grieco il quale però è stato sentito sulla vicenda.

Vero è che il responsabile del Roccamonfina, inviava email con richiesta di inserimento del giocatore in questione (che ha i requisiti, essendo nato il 2.11.1983 per partecipare al campionato), con allegato documento di riconoscimento in copia; email inviata il 2.10.2018 irrualmente all'indirizzo achillegrieco@alice.it e non a quella del sito del campionato; altrettanto vero che il sig. Grieco, evidentemente per problemi di p.c. non riceveva tale email. Il responsabile del Roccamonfina, sig. Mario Grasso, comunque contattava telefonicamente il sig. Grieco il quale gli chiedeva di mandargli copia del documento tramite Wattapp il giorno successivo mercoledì 3.10.2018.

Ovviamente l'inserimento del giocatore nella rosa del Roccamonfina sul sito è avvenuto successivamente (al mercoledì) ma la richiesta di inserimento è nei termini (martedì o meglio mercoledì) con la consegna della copia del documento direttamente all'organizzatore sig. Achille Grieco, il quale era di certo a conoscenza di tale incombente.

All'uopo, per evitare inconvenienti futuri si chiede al ai preposti di inserire celermente i nuovi calciatori nella liste di appartenenza.

Peraltro, il sig. Grieco conferma che il sabato successivo, direttamente sul terreno di gioco di Vairano Scalo, il sig. Grasso consegnava a mani del primo il modulo integrativo di affiliazione, tre foto del giocatore e 10 euro al solo fine di procedere all'affiliazione del calciatore al CSI e di assicurarlo. Detti ulteriori incombenti non sono la condicio sine qua non per la partecipazione alla gara, ovvero, si spiega: un calciatore per potere prendere parte alla gara deve essere inserito nei termini e modi già spiegati nella lista della propria squadra, ma la mancanza del tesserino, che conferma solo la copertura assicurativa (che avvenire successivamente), non è un presupposto per la non partecipazione all'incontro.

Ovviamente la squadra avversaria può chiedere il riconoscimento del giocatore che gioca con la carta di identità e non con il tesserino CSI, ma ciò vale per tutti i calciatori.

Infine, si tiene a precisare che la richiesta di inserimento di un calciatore con la consegna a mani (o presso la sede del comitato organizzativo) ad uno dei responsabili della fotocopia del documento (così come ogni altro mezzo equipollente ed esempio invio documento con wattapp) è una modalità permessa, ed ormai divenuta prassi negli anni nell'attuale campionato l'importante è che detta richiesta entri nella sfera di conoscibilità degli organizzatori nei termini stabiliti dal regolamento.

Nel caso di specie, il sig. Grieco, sentito sul punto, conferma di avere ricevuto la telefonata dal sig. Grasso il martedì e di aver ricevuto la fotocopia del documento tramite wattapp il mercoledì. Sabato poco prima dell'incontro riceve dalle mani del Grasso il modulo assicurativo con le foto ed i 10 € per la tutela assicurativa del calciatore; precisa che tutto questo è avvenuto almeno davanti a 5/6 persone.

Per tutti questi motivi si conferma la sentenza di rigetto del ricorso.

2. Risultati ufficiali

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 06/10/2018 al 16/10/2018.

GIRONE A	
New Team Galluccio - Amatori Tora	1 - 1
Teano 1939 - Chris Tour - Vairano	3 - 0
Aletic Mignano - Teano Scalo	4 - 3
San Marco di Teano - Amatori Caianello	1 - 1
Falernum Falciano - Usd Marzano Appio	2 - 3
V-Stars Vairano - Roccamonfina	0 - 2
Amatori Tora - San Marco di Teano	0 - 0 (V.D.*)
Usd Marzano Appio - Teano 1939	0 - 2
Amatori Caianello - Falernum Falciano	1 - 2
Roccamonfina - New Team Galluccio	0 - 2
Teano Scalo - V-Stars Vairano	1 - 4
Chris Tour - Vairano - Aletic Mignano	3 - 1

GIRONE B	
U.S. Pietravairano - Pozzilli	5 - 3
Capriati al Volturno - Dragonese	2 - 1
Amatori Tre Pini - Nuova Capriatese	0 - 0 (V.D.*)
Mastrati - Carangi Venafro	4 - 2
Intramontabili Riardo - Fontegreca	2 - 0
Dragonese - Amatori Tre Pini	1 - 2
Pozzilli - Comprensorio Medio Volturno	0 - 0 (V.D.*)
Carangi Venafro - Capriati al Volturno	0 - 2
Amatori Presenzano - Mastrati	1 - 5
Fontegreca - U.S. Pietravairano	1 - 2
Nuova Capriatese - Intramontabili Riardo	0 - 0 (V.D.*)

3. Provvedimenti disciplinari

Si riportano qui di seguito le ammende a carico delle Società, le sanzioni disciplinari dei tesserati e i provvedimenti adottati in merito dal giudice sportivo.

GIRONE A	
Ammoniti 1^ ammonizione	
Palmieri Antonio (NEW TEAM GALLUCCIO) Lillo Alessandro (AMATORI TORA) Diodati Giovanni (ATLETIC MIGNANO) Santillo Vincenzo (TEANO SCALO) Ragosta Domenico (SAN MARCO DI TEANO) Rotondo Simone (TEANO 1939) Caporaso Salvatore (CHRIS TOUR - VAIRANO) Frezza Antonio (CHRIS TOUR - VAIRANO)	
Ammoniti 2^ ammonizione	
Caricchia Andrea (ATLETIC MIGNANO) Passeretti Tommaso (SAN MARCO DI TEANO) Colle Sergio (AMATORI CAIANELLO) Pagliaro Mario (FALERNUM FALCIANO) Conca Elviro (USD MARZANO APPIO) Integlia Quirino (USD MARZANO APPIO)	
Ammoniti 3^ ammonizione	
Conca Elviro (USD MARZANO APPIO)	
Espulsi dal campo	
Merola Rosario (SAN MARCO DI TEANO)	Squalifica per 1 gara/e effettive

GIRONE B	
Ammoniti 1^ ammonizione	
Fabio Franchitti (POZZILLI) Giambattista Orsi (POZZILLI) Roselli Michele (CAPRIATI AL VOLTURNO) Palumbo Amerigo (INTRAMONTABILI RIARDO) Barbarino Carlo (INTRAMONTABILI RIARDO) Pio Maurizio (FONTEGRECA) Mancini Franco (CAPRIATI AL VOLTURNO) Brancazio Rino (MASTRATI) Ferritto Antonio (U.S. PIETRAVAIRANO) Scorpio Giovanni Battista (U.S. PIETRAVAIRANO)	
Ammoniti 2^ ammonizione	
Alfredo Zappulo (DRAGONESE)	
Espulsi dal campo	
Tonnera Vincenzo (U.S. PIETRAVAIRANO)	Squalifica per 1 gara/e effettive
Silvio Sacco (DRAGONESE)	Squalifica per 1 gara/e effettive

